



**PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**

**SETTORE V**

VIABILITÀ - E - PROTEZIONE CIVILE

**OGGETTO: STRADE PROVINCIALI. PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE IN CONDIZIONI DI VIABILITA' INVERNALE.**

**ORDINANZA N. 8/2017**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**PREMESSO**

- che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, anche a bassa quota, si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico lungo le strade provinciali;
- che, in tali evenienze, occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo inoltre, di conseguenza, difficoltoso se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e di sgombero neve;
- che per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questa Provincia, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio, o muniti di catene da neve a bordo;

**DATO ATTO**

- che l'art. 6 comma 4 lettera e) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 modificato con la Legge 29 luglio 2010, n. 120 stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza *"prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antidrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio"*;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antidrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

**CONSIDERATO**

- che durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose si riscontrano disagi per la circolazione stradale e che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi alla circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso garantire l'espletamento dei servizi di emergenza, pubblica utilità, trattamenti antigelo e sgombero neve;

#### **RITENUTO**

necessario confermare, per tutelare la pubblica incolumità, la prescrizione per i veicoli transitanti lungo le strade provinciali nelle tratte extraurbane prevalentemente montane e collinari e per i periodi temporali ivi precisati, l'obbligo di essere muniti, in caso di presenza dei fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero di avere a bordo, in assenza di fenomeni atmosferici avversi, mezzi *antisdrucchiolevoli o gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio*;

#### **DATO ATTO**

- che i responsabili di servizio hanno provveduto all'individuazione delle tratte stradali lungo le quali, pur in presenza degli idonei trattamenti preventivi invernali e di sgombero neve, durante il periodo invernale (Dicembre-marzo), a secondo della rispettiva collocazione altimetrica e morfologica, sia necessario per il miglioramento della sicurezza stradale disporre l'utilizzo da parte dei veicoli di mezzi *antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio*;

#### **RITENUTO**

necessario adottare idonea ordinanza in merito ai sensi dell'art.5 comma 3 e dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;

#### **VISTI:**

gli artt. 5 comma 2", 6 comma 4", 7 comma 3' e 37 del C.d.S. approvato con D.Lvo n.30.01.92 11.285;  
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;  
artt. 16 e 17 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

### **ORDINA**

ai sensi dell'art. 6 comma 4 lettera e) del C.d.S. approvato con D.Lgs n.30.04.92 n°285, sulle tratte delle strade provinciali opportunamente segnalate con la cartellonistica stradale di "catene da neve obbligatorie", prevalentemente montane e collinari di seguito elencate e per il periodo temporale **dal 15 Novembre 2017 al 15 Aprile 2018**, che i veicoli siano muniti di mezzi *antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio* in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero per l'intero periodo elencato anche se le criticità meteorologiche sono solo astrattamente prevedibili, abbiano a bordo mezzi *antisdrucchiolevoli o gli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio*;

**ZONA n°1** : ex S.S. n°110 da Bivio Angitola a San Nicola da Crissa, S.P. n°1 Angitola - Fossa del Lupo, S.P. n°37 Trivio S. Croce - Ponte Feliciano, S.P. n°38 Montesoro - Filadelfia, S.P. n°45 Ponte Angitola - Polia, S.P. n°46 Pietre Bianche - Monterosso, S.P. n°47 Angitola - San Nicola da Crissa, S.P. n°48 Capistrano - Nicastrello, S.P. n°49 Polia - Santa Croce S.P. n°52 ex S.S. n°110 - Capistrano, S.P. n°54 Filogaso - San Nicola da Crissa.

**ZONA n°3** : - S.P. n°17 Bivio Mesiano - Tropea - S.P. n°23 Nicotera - Joppolo - Panaia, S.P. n°24 Torre Abate Michele - Joppolo, S.P. n°25 Joppolo - Monte Poro, S.P. n°26 Coccorino - Monte Poro;

**ZONA n°5** : ex S.S. n°110 da San Nicola da Crissa all'innesto con la S.P. n°58, S.P. n°2 Simbario - Cardinale, S.P. n°8 Inn. S.P. n°58 - S.P. n°71, S.P. n°42 Ponte Bruca - Simbario - S.P. Galiano - Muri, S.P. n°43 ex S.S. n°110 - Brognaturo - Lacina, S.P. n°44 ex S.S. n°110 - Colle Morrone, S.P. n°50 Vallelonga - ex S.S. n°110, S.P. n°51 Vallelonga - San Nicola da Crissa, S.P. n°53 Vazzano - Vallelonga, S.P. n°59 Ciano - Potame, S.P. n°60 Vazzano - Pizzoni - Ariola, S.P. n°61 Sorianello, S.P. n°70 Prolungamento Ciano - Ariola, S.P. n°71 Gero carne - Ariola, S.P. n°73 S.P. n°65 - Soriano.

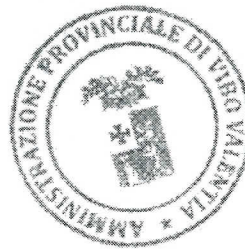
**ZONA n°6:** - ex S.S. n°501, ex S.S. n°536, S.P. n°9 Mongiana - Faggio del RE, S.P. n°58 Dasà - Arena - ex S.S. n°110, S.P. n°62 Dinami - Monsoreto, S.P. n°68 Variante di Dasà, S.P. n°69 Variante di Ciano, S.P. n°72 Acquaro Piani, S.P. n°75 Nardodipace - ex S.S. n°110, S.P. n°76 Nardodipace - Santo Todaro.

La presente Ordinanza viene trasmessa ai Comuni interessati della Provincia di Vibo Valentia e resa nota al pubblico mediante specifica segnaletica di cui al citato art. 122 fig.II del DPR.495/92, con la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Vibo Valentia, sul sito internet dell'Ente e con idonea pubblicità mediante organi di informazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 37 comma 3' del C.d.S e art. 74 del D.PR 495/92. Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, Il responsabile del servizio manutenzione, Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S, approvato con D.Lvo n.30.04.92 n. 285.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 6 comma 4' lettera "e" e comma 14' del C.d.S., ovvero dall'art. 7 comma 1" lettera "a" e comma 14' del C.d.S.

Si dichiara che la sottoscrizione del presente atto contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ed ai sensi dell'Art. 147 bis del T.U.EE.LL. 267/2000 e dell'Art. 3 del regolamento sui controlli interni.



Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Conrado

